

EMENDAMENTI DEL GOVERNO AL DISEGNO DI LEGGE "Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifica alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 'Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali'" licenziato dalla V Commissione nella seduta del 22 luglio 2016.

9  
T

Emendamento n. 1

Il comma 2 dell'art. 4 (modifiche all'art. 8 della l.r. 24/2012) è così sostituito:

2. il comma 3 è così sostituito:

*"3. La pianificazione regionale, al fine di consentire una differenziazione dei servizi finalizzata a massimizzarne l'efficienza, può definire perimetri territoriali di ambito di dimensione inferiore a quello regionale per l'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, denominati Aree omogenee. I perimetri di tali aree sono individuati dalla Regione nel rispetto dei principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza, tenendo conto delle caratteristiche dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto di tutti i rifiuti urbani e assimilati."*

approvato

**L'ASSESSORE**  
dr. domenico santorsola

EMENDAMENTI DEL GOVERNO AL DISEGNO DI LEGGE *"Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifica alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 'Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali'"* licenziato dalla V Commissione nella seduta del 22 luglio 2016. M

**Emendamento n. 2**

Il comma 3 dell'art. 4 (modifiche all'art. 8 della l.r. 24/2012) è così sostituito:

3. Il comma 4 è così sostituito:

*"4. Il servizio di commercializzazione degli imballaggi da raccolta differenziata e l'individuazione degli impianti di recupero da FORSU e riciclaggio sono organizzati ed erogati al fine di favorire il più possibile il recupero, privilegiando il principio di prossimità, ferma restando la necessità di conseguire economie di scala e differenziazione per le diverse frazioni merceologiche intercettate dalla raccolta differenziata idonea a massimizzare l'efficienza del servizio."*

*el favoto*

**L'ASSESSORE**  
dr. domenico santorsola



EMENDAMENTI DEL GOVERNO AL DISEGNO DI LEGGE *"Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifica alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 'Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali'"* licenziato dalla V Commissione nella seduta del 22 luglio 2016.

24

**Emendamento n. 3**

Il comma 5 dell'articolo 4 (modifiche all'art. 8 della l.r. 24/2012) è così sostituito:

5. Il comma 6 è così sostituito:

*"La perimetrazione delle dette Aree Omogenee, quale articolazione interna dell'ATO, è disposta dalla Giunta regionale con deliberazione, sentita l'ANCI.*

*In sede di prima attuazione è vigente la perimetrazione disposta con deliberazione di giunta regionale n. 2147/2012 e successive modifiche intervenute."*

offrosola

**L'ASSESSORE**  
dr. domenico santorsola

46



**REGIONE PUGLIA**  
**Gruppo Consiliare F.I.**

*Il Presidente*  
*Avv. Andrea Caroppo*

Emendamento all'art. 4 comma 5 (modificativo dell'art. 8 comma 6 L.R. n. 24/2012) del DDL n. 128/16

Dopo le parole: "sentito l'ANCI", aggiungere : "e la Commissione Consiliare Regionale competente".

Andrea Caroppo  
*Andrea Caroppo*  
*Giuseppe Sensi*  
*Giuseppe Sensi*  
*Giuseppe Sensi*

*offranto*

EMENDAMENTI DEL GOVERNO AL DISEGNO DI LEGGE "Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifica alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 'Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali'" licenziato dalla V Commissione nella seduta del 22 luglio 2016.

18

**Emendamento n. 4**

il comma 1 dell'articolo 5 (modifiche all'art. 9 della l.r. 24/2012) è così sostituito:

*effrasto*

1. L'articolo 9 è così sostituito:

**"Art. 9**

*Agenzia territoriale della regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti.*

1. *Per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli Enti locali, è istituita quale organo unico di governo un'Agenzia denominata "Agenzia territoriale della regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti" (di seguito denominata "Agenzia") cui partecipano obbligatoriamente la Regione, tutti i Comuni e la Città Metropolitana. L'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero ambito territoriale ottimale ed ha sede legale a Bari.*
2. *Gli Organi di Governo a livello provinciale sono soppressi.*
3. *L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia tecnico giuridica , amministrativa e contabile nei limiti di quadro di riferimento della istituzione della stessa, nonché delle altre normative sia legislative che regolamentari della Regione Puglia.*
4. *L'Agenzia informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Le deliberazioni dell'Agenzia sono validamente assunte negli organi della stessa senza necessità di deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli Enti locali.*
5. *Per l'espletamento delle proprie funzioni ed attività l'Agenzia è dotata di un'apposita struttura tecnico-operativa. Può inoltre avvalersi di uffici e servizi della Regione e degli Enti locali, messi a disposizione tramite convenzione e/o secondo quanto previsto dalla normativa vigente.*
6. *L'Agenzia provvede all'attuazione del piano regionale dei rifiuti ed in conformità della normativa nazionale e comunitaria procede all' affidamento della realizzazione e della gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.*
7. *Inoltre la Agenzia svolge i seguenti compiti: a) determina le tariffe per l'erogazione dei servizi di competenza , in conformità alla disciplina statale, conformandole a principi di contenimento e agli eventuali criteri generali fissati dalle autorità nazionali di regolazione settoriale; b) determina e controlla i livelli generali del servizio e gli standard di qualità; predispone lo schema-tipo dei bandi di selezione pubblica e i contratti di servizio; c) disciplina i flussi di rifiuti indifferenziati da avviare a smaltimento e dei rifiuti da avviare a recupero da FORSU e riciclaggio, secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza nel rispetto delle indicazioni del Piano regionale; d) predispone i meccanismi di soluzione alternativa delle controversie tra imprese e utenti nel rispetto di quanto previsto dal Codice degli appalti pubblici; assicura altresì la consultazione delle organizzazioni economiche, ambientali, sociali e sindacali del territorio e collabora con le Autorità o organismi statali di settore; e) predispone le linee guida della Carta dei Servizi; f) può espletare, su delega delle Aree Omogenee, le procedure di affidamento del servizio unitario di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani; g) può espletare attività di centralizzazione delle committenze nonché attività di committenza ausiliarie; h) subentra nei contratti stipulati dal Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia aventi ad oggetto la realizzazione e gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti urbani.*
8. *L'Agenzia è finanziata attraverso i proventi derivanti dai contributi da parte dei partecipanti da determinarsi con delibera del Comitato dei delegati. Il contributo a carico di ciascun Comune è determinato in rapporto alla popolazione residente secondo l'ultimo censimento demografico dell'Istituto Nazionale di Statistica ISTAT.*

**L'ASSESSORE**  
dr. domenico santorsola

Emendamento all'articolo 6


Suoi emendamenti all'articolo 6 pag 35

Art. 6 (Modifiche all'articolo 9 bis della l. r. 24/2012 così come aggiunto dall'articolo 6 della l. r. 14/2015)

9 Al punto 1 lettera b. le parole: "previsto dai predetti accordi" sono sostituite dalle seguenti: "deciso dall'Agenzia"

Al punto 3 è apportata la seguente modifica (lettera aggiuntiva):

d. ~~le parole: "può definire" sono sostituite dalla seguente: "definisce"~~



di posto

EMENDAMENTI DEL GOVERNO AL DISEGNO DI LEGGE "Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifica alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 'Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali'" licenziato dalla V Commissione nella seduta del 22 luglio 2016.

35

#### Emendamento n. 5

Il comma 1 dell'articolo 6 (Modifiche all'articolo 9 bis della l.r. 24/2012 così come aggiunto dall'articolo 6 della l.r. 14/2015) è così sostituito:

1. Ferme restando le attribuzioni per i diversi enti territoriali previste dall'articolo 191 del d.lgs. 152/ 2006, l'Agenzia, effettuata la ricognizione della disponibilità impiantistica sul territorio, dovrà garantire l'autosufficienza della gestione dei rifiuti solidi urbani all'interno del territorio regionale, come disposto dall'art. 199 del d.lgs. 152/ 2006 e ss.mm.ii., ed in attuazione delle previsioni del PRGRU. In caso di impossibilità a realizzare l'autosufficienza nel trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per insufficienza o indisponibilità momentanea degli impianti pubblici dedicati, può prevedere il ricorso ad accordi per l'utilizzo di impianti privati operanti sul territorio regionale in forza di provvedimenti autorizzativi efficaci. I gestori di detti impianti sono tenuti a dare attuazione a quanto previsto dai predetti accordi ponendo in essere tutte le misure utili e necessarie al recepimento dei quantitativi dei rifiuti solidi urbani stabiliti.

il bravo

L'ASSESSORE  
dr. domenico santorsola

EMENDAMENTI DEL GOVERNO AL DISEGNO DI LEGGE "Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifica alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 'Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali'" licenziato dalla V Commissione nella seduta del 22 luglio 2016. 60

**Emendamento n. 6**

Il comma 1 dell'articolo 7 (modifiche all'art. 10 della l.r. 24/2012) è così sostituito:

1. L'articolo 10 è così sostituito:

*"Art. 10*

*Organi e Statuto dell'Agenzia*

1. Sono organi dell'Agenzia :

a) *Presidente*

b) *Direttore Generale*

c) *Comitato dei delegati*

d) *Il Collegio dei Revisori dei Conti*

2. *La Giunta regionale, d'intesa con l'ANCI, adotta con Regolamento entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Statuto dell'Agenzia recante le norme di funzionamento degli organi interni e le relative competenze attribuite.*

3. *Il Presidente dell'Agenzia è eletto dal Comitato dei delegati, ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, convoca il comitato dei delegati ed espleta le funzioni attribuite dallo Statuto dell'Agenzia di cui al comma 2."*

*approvato*

**L'ASSESSORE**  
dr. domenico santorsola





67



REGIONE PUGLIA  
Gruppo Consiliare F.I.

*Il Presidente*  
*Avv. Andrea Caroppo*

Emendamento all'art. 7 comma 1 (modificativo dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 24/2012) del DDL n. 128/16

Al punto 2. Dopo le parole :“sentita l'ANCI”, aggiungere :” e la Commissione consiliare regionale competente”.

Andrea Caroppo  
*Andrea Caroppo*  
*Giulio Santilli*  
*Luca*  
*DDP*

*il voto*

EMENDAMENTI DEL GOVERNO AL DISEGNO DI LEGGE "Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifica alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 'Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali'" licenziato dalla V Commissione nella seduta del 22 luglio 2016.

52

#### Emendamento n. 7

Il comma 1 dell'articolo 8 (Integrazioni all'articolo 10 della l.r. 24/2012) è così sostituito:

1. Dopo l'art. 10 sono introdotti i seguenti articoli:

a. "Art. 10 bis  
(Direttore Generale)

altravoto

1. L'Agenzia ha un direttore, nominato dalla Giunta regionale attraverso procedure di evidenza pubblica, su proposta del Presidente della Regione Puglia, sentito il Comitato dei delegati, che dura in carica per tre anni rinnovabile una sola volta.

2. Il direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile, ed in particolare:

a) attua gli indirizzi del piano regionale dei rifiuti, definisce e propone le linee guida della Carta dei Servizi, formula proposte ed esprime pareri alle Aree Omogenee;

b) attribuisce gli incarichi dirigenziali, previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica, definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;

c) esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, salvo quelli assegnati ai dirigenti;

d) adotta gli atti generali di organizzazione e di gestione del personale;

e) dirige, coordina e promuove la collaborazione tra i dirigenti e ne controlla l'attività, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;

f) applica le penali per violazione delle clausole contrattuali;

g) risponde agli organi di controllo sugli atti di sua competenza;

h) effettua il monitoraggio sulle attività degli organi competenti all'avvio del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei RSU e sulle relative tempistiche."

b. "Art. 10 ter  
Comitato dei delegati

1. E' costituito il Comitato dei delegati composto da un rappresentante comunale per ciascun territorio provinciale e/o di Area Metropolitana, quale organo collegiale dell'Agenzia per l'attuazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, eletto dai rappresentanti dei Comuni del territorio regionale.

2. L'assetto funzionale ed organizzativo del Comitato dei delegati, nonché la modalità di elezione dei suoi componenti è definito dal Regolamento di cui all'articolo 10 comma 2 nel rispetto della rappresentatività demografica e territoriale .

3. Il Comitato viene convocato dal Presidente e svolge i seguenti compiti:

a) elegge il Presidente ed il Vice Presidente dell'Agenzia;

b) approva la ricognizione delle infrastrutture;

EMENDAMENTI DEL GOVERNO AL DISEGNO DI LEGGE "Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifica alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 'Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali'" licenziato dalla V Commissione nella seduta del 22 luglio 2016.

53

c) verifica l'attuazione del piano regionale dei rifiuti;

d) approva il bilancio di previsione;

e) approva il bilancio consuntivo ed il rendiconto di gestione;

f) approva i regolamenti;

g) espleta le funzioni previste dal Regolamento di cui all'articolo 10 comma 2.

Partecipano alle riunioni del Comitato con funzione consultiva l'Assessore Regionale all'Ambiente, l'Assessore Regionale al Bilancio ed il Direttore generale.

  
L'ASSESSORE  
dr. domenico santorsola

<sup>SUB</sup>  
SUBEMENDAMENTO SOSTITUTIVO  
~~DELLE~~ DEL SUBEMENDAMENTO  
ALL'EMENDAMENTO 6 DEL  
GOVERNO (Art 7)

Dopo il comma 3 dell'art. 10 così  
come emendato è aggiunto il  
seguente:

"4. Al Presidente dell' Agenzia e ai  
componenti degli organi collegiali  
delle aree omogenee e del Comitato  
dei Delegati non è dovuto alcun  
compenso, gettone o indennità per  
l'esercizio delle funzioni da  
loro svolte"

~~offerto~~  
offerto

Autorellefaicchi

Rose Bern  
Arthur Bern  
John Casoff (CARO PRO)

20/50/

EMENDAMENTI DEL GOVERNO AL DISEGNO DI LEGGE "Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifica alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 'Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali'" licenziato dalla V Commissione nella seduta del 22 luglio 2016.

72

**Emendamento n. 8**

Il comma 1 dell'articolo 9 (Modifiche all'art. 11 della l.r. 24/2012) è così sostituito:

1. Il comma 1 è così sostituito:

*"1. Le Aree omogenee relativamente ai servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, e l'Agenzia relativamente ai servizi di gestione degli impianti di recupero da FORSU, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, individuano i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale sulla base degli standard tecnici definiti nello schema tipo di Carta dei servizi predisposto dalla stessa Agenzia e adottato con delibera di Giunta regionale."*

offerto

L'ASSESSORE  
dr. domenico santorsola

## DISEGNO DI LEGGE

“Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifica alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 ‘Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali’ ”

## EMENDAMENTO all’articolo 9

Al comma 3 dell’articolo 9, alla lettera b) sostituire le parole “sono soppresse” con le seguenti “sono sostituite dalle seguenti ‘ le Aree Omogenee ricevano ’ ”.

Antonia Tenna  
Indes Ident  
per la Bar (A. B. B. B.)  
Niche B. B. B.

approvato

EMENDAMENTI DEL GOVERNO AL DISEGNO DI LEGGE "Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifica alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 'Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali'" licenziato dalla V Commissione nella seduta del 22 luglio 2016.

28

**Emendamento n. 9**

Il comma 3 dell'articolo 10 (Modifiche all'art. 13 della l.r. 24/2012) è così sostituito:

3. Il comma 4 è così sostituito:

*"4. Al fine di adottare un uniforme iter procedurale su tutto il territorio regionale in materia di adeguamento degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati, recupero di FORSU da raccolta differenziata e smaltimento di rifiuti urbani indifferenziati e/o derivanti dal loro trattamento alle previsioni della pianificazione, le procedure VIA ed AIA di tali impianti sono di competenza della Regione Puglia fatte salve quelle pendenti dinanzi alle Province ed alla Città Metropolitana. La Giunta adotta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Linee guida riportanti i contenuti tecnici minimi della documentazione da allegare alle istanze di verifica di compatibilità ambientale e autorizzazione integrata ambientale. Le disposizioni contenute nel presente comma prevalgono su previgenti disposizioni normative regionali con esse incompatibili.*

Approvato

**L'ASSESSORE**  
dr. domenico santorsola

EMENDAMENTI DEL GOVERNO AL DISEGNO DI LEGGE "Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifica alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 'Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali'" licenziato dalla V Commissione nella seduta del 22 luglio 2016.

83

**Emendamento n. 10**

Il comma 1 dell'articolo 11 (Modifiche all'art. 14 della l.r. 24/2012) è così sostituito:

*approvato*

1. L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

*"Art. 14*

*(Affidamento dei Servizi di spazzamento, raccolta e trasporto)*

*1. Gli enti locali facenti parte dell'Area omogenea affidano l'intero servizio di spazzamento, raccolta e trasporto in forma unitaria nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa in materia di appalti pubblici.*

*2. La procedura di cui al comma 1 è espletata dai Comuni associati nella forme previste dal presente articolo, sulla base degli obblighi di servizio pubblico e nel rispetto degli standard tecnici di cui all'articolo 11. I Comuni associati possono avvalersi dell'Agenzia, in qualità di stazione unica appaltante, per l'espletamento delle procedure di affidamento del servizio unitario di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani.*

*La Regione esercita il controllo sugli enti locali facenti parte dell'Area omogenea, anche in via sostitutiva, attraverso commissari ad acta, ai sensi del comma 4 dell'articolo 200 (Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani) del D.Lgs. 152/2006.*

*2.bis Con deliberazione di Giunta di cui al comma 6 dell'articolo 8, la Regione definisce la forma associativa delle Aree Omogenee, nonché il funzionamento e l'organizzazione degli organi collegiali deliberativi.*

*I Comuni partecipano obbligatoriamente alla gestione associata dei servizi ed esercitano le seguenti funzioni negli organi collegiali:*

- a) individuano la modalità del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto relativi alle aree omogenee di raccolta;*
- b) approvano la carta dei servizi in conformità alle linee guida di cui all'art. 9 comma 7 lettera e);*
- c) controllano le modalità di esecuzione dei servizi da parte del gestore e redigere una relazione annuale;*
- d) gestiscono le attività di informazione e consultazione obbligatorie previste dalla normativa vigente;*
- e) Approvano il piano economico finanziario relativo alla gestione del servizio unitario di raccolta, trasporto e smaltimento;*
- f) Avviano processi di consultazione con le organizzazioni sindacali rappresentative sulle modalità di esecuzione dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani, nonché sulle eventuali proposte attinenti alla Carta dei Servizi;*
- g) approvano gli atti e i provvedimenti attinenti al servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani esplicitati negli atti costitutivi della forma associativa prevista;*
- h) formulano proposte ed osservazioni al Comitato dei Delegati per la gestione dei servizi di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel rispetto di quanto previsto dal Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani.*

*2.ter I Commissari ad acta degli ARO nominati con precedenti deliberazioni di Giunta Regionali concludono le attività previste nei limiti della presente legge.*

*2.querter La retribuzione dei commissari ad acta è definita con deliberazione di Giunta Regionale, in relazione ai compiti specifici assegnati, in conformità alla normativa vigente.*

*2.quinquies La Regione approva con deliberazione di Giunta entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge le misure di accelerazione delle attività di ARO e dei Commissari ad acta nominati ai sensi dell'articolo 14 comma 2.*



EMENDAMENTI DEL GOVERNO AL DISEGNO DI LEGGE "Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifica alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 'Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali'" licenziato dalla V Commissione nella seduta del 22 luglio 2016.

2.sexies Gli ARO proseguono le attività previste in materia di servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani avviando le procedure di affidamento entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

3. Nel caso in cui siano vigenti, all'interno dell'Area Omogenea, affidamenti di servizi di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani attraverso gestioni in proroga o eseguite in forza di ordinanze emanate dall'ente competente, la procedura di cui al comma 1 è indetta per la gestione immediata delle porzioni di Area coperte da dette gestioni, al fine di non pregiudicare la necessaria continuità nell'erogazione del servizio.

4. Per i contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani sottoscritti da enti ricadenti nel territorio perimetrato ai sensi dell'articolo 8 comma 6, che prevedono una clausola di scadenza o di risoluzione delle gestioni in essere in caso di avvio della gestione da parte dell'ente sovraordinato, l'ente titolare del predetto contratto avvia le procedure di risoluzione dello stesso dopo la stipula del contratto di servizio con il gestore del nuovo servizio nel rispetto delle disposizioni previste dal contratto oggetto della procedura di risoluzione anticipata sempreché detta risoluzione anticipata sia valutata vantaggiosa per l'Ente sotto il profilo della rispondenza agli obiettivi di qualità di cui alla presente legge, nonché con riferimento ai costi dei servizi. Di detto evento, l'Area è tenuta a dare comunicazione formale a tutti i comuni aderenti e ai soggetti interessati in quanto titolari di competenze specifiche. È assicurato il trasferimento di beni e impianti dalle imprese titolari del contratto risolto anticipatamente al nuovo gestore unitario nei limiti e secondo le modalità previste dalle rispettive convenzioni di affidamento e in ogni caso nel rispetto del Codice civile.

5. Gli atti tecnici ed amministrativi relativi alla procedura di affidamento del servizio unitario devono prevedere il cronoprogramma di estensione dalla nuova gestione anche ai territori inizialmente esclusi, data la vigenza di contratti in corso di validità che non prevedano una clausola esplicita di risoluzione anticipata del contratto o comunque in essere per mancata risoluzione per insussistenza di vantaggiosità, ai sensi del comma 4. In questi casi, il capitolato speciale d'appalto delle gestioni di detti territori deve essere aggiornato e deve essere stipulato un contratto aggiuntivo con il gestore esistente, laddove necessario per raggiungere il rapido allineamento agli standard di gestione unitaria, nonché il rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'articolo 204 (Gestioni esistenti) del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni e di quelli indicati nel Piano regionale di gestione dei rifiuti solidi urbani, anche valorizzando il patrimonio derivante dalle gestioni cessate.

6. Al fine di garantire i livelli occupazionali in essere, gli Enti competenti inseriscono negli atti di affidamento dei servizi attinenti al ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani apposita clausola sociale volta ad assicurare l'utilizzo in via prioritaria del personale già impegnato nei medesimi servizi, nel rispetto di quanto previsto in materia di continuità occupazionale dall'articolo 202 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni e dagli articoli 50 e 100 del decreto legislativo n. 50/2016.

7. Le deliberazioni validamente assunte nei competenti organi assembleari delle Aree Omogenee non necessitano di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 3bis comma 1bis del decreto legge 138/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

8. Ai sensi dell'articolo 8 comma 6, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in sede di prima attuazione agli ARO che proseguono la gestione associata dell'organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani secondo gli atti costitutivi vigenti all'entrata in vigore della presente legge."

L'ASSESSORE  
dr. domenico santorsola

SUB EMENDAMENTO AL N. 92

Al comma 4 aggiungere infine ~~le~~ <sup>esecutive</sup> funzioni: ~~non~~ <sup>funzioni</sup> macrofiscali affidate all'Agenzie?

1- (ATAFi)

SUB EMENDAMENTO SOSTITUTIVO ALL'EMENDAMENTO N. 11  
(SANTORSOLA).

approvato 92

Sostituire l'emendamento n. 11 (Santorsola) con il seguente:

4. Dopo l'art. 14 è introdotto il seguente articolo:  
Art. 14 bis (Poteri sostitutivi)

1. La Regione esercite i poteri sostitutivi <sup>anche</sup> nei casi dell'articolo 200 comma 4 del D.L.vo 152/2006, ~~in materia di gestione dei rifiuti, di funzionalità dei relativi impianti e di rispetto dei limiti e delle prescrizioni previste dalle relative autorizzazioni.~~

2. Il potere sostitutivo di cui al comma precedente è esercitato con le nomine di un Commissario ad acta, ~~che~~ deliberato delle Giunte regionali, procedute da:


a) notifiche di apposite diffide all'adempimento al soggetto ~~che~~ su cui prevede l'obbligo, contenente l'invito ~~che~~ ad adeguarsi ovvero a <sup>penitere</sup> ~~controbattere~~ ~~esplicitando i motivi di diritto e di fatto~~ ~~motivatamente~~, ~~con motivata~~ ~~deduzioni motivate~~

b) notifiche delle diffide sub a) alla al Comitato dei delegati di cui all'art. 10 ter, che ~~è~~ espone il proprio parere consultivo entro e non oltre 10 giorni. La mancata espunzione del parere nel termine ~~pre~~ previsto equivale all'errato.

per l'attribuzione dell'esercizio dei poteri sostitutivi

3. Il procedimento ~~di cui al comma 2~~ deve concludersi nel termine massimo di sessante giorni e ~~deve~~ le delibere di nomine del commissario ed ecte ~~deve~~ ~~contenere~~ ~~rispondere~~ le deduzioni motivate di cui alle lettere a) e b) del comma 2.

4) Il commissario ed ecte nominato esercite tutti i poteri e le facoltà che le leggi attribuiscono all'organo monocratico o collegiale surrogato, <sup>approve gli</sup> ~~nonché all'approvazione degli atti tecnico-amministrativi~~ propedeutici all'attivazione dell'efficiamento del servizio di raccolta, smarramento e trasporto dei rifiuti solidi urbani a livello di ARO, ~~contiene~~ <sup>emane i</sup> ~~provvedimenti~~ necessari per il funzionamento delle strutture tecnico-amministrative e per la governance dell'area Omopne esercite tutte le funzioni ~~amministrative~~ affidate all'Agenzia





85

## Consiglio Regionale della Puglia

*Il Consigliere*



Sub emendamento all'emendamento n. 12

Il comma 1 è così sostituito:

1. Il comma 1 è così sostituito

“11. Il servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani può essere affidato unicamente dai Comuni nella forma associativa prevista dalla presente Legge e dai successivi provvedimenti attuativi. Gli ARO proseguono le attività tecnico-amministrative relative alle fasi preliminari e di espletamento delle procedure di gara per l'affidamento del servizio unitario di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani, come previste dagli atti costitutivi vigenti.

FILIPPO CANTUCCIOLD  
F.to Marco Lacarra



approvato

EMENDAMENTI DEL GOVERNO AL DISEGNO DI LEGGE "Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifica alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 'Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali'" licenziato dalla V Commissione nella seduta del 22 luglio 2016.

205

**Emendamento n. 13**

Il comma 4 dell'articolo 14 (Modifiche all'art. 24) è così sostituito:

4. Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:

*"4. E' istituita la gestione stralcio presso l'Agenzia per la formale cessazione dei Consorzi, che si avvale dei Commissari liquidatori nominati per l'espletamento delle attività di cui al comma 3.*

*5. Il commissario ad acta di cui all'articolo 16, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con ANCI, effettua una ricognizione delle procedure attinenti alla realizzazione e alla gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani individuati dagli OGA soppressi, definendo contestualmente le modalità di completamento delle medesime procedure."*

**L'ASSESSORE**  
dr. domenico santorsola

elprato

EMENDAMENTI DEL GOVERNO AL DISEGNO DI LEGGE "Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifica alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 'Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali'" licenziato dalla V Commissione nella seduta del 22 luglio 2016.

Emendamento aggiuntivo al DDL 128 del 14/7/2016

Si sostituisce la tabella allegata alla L.R. 24/2012 con la seguente:

*approvato* dl 2

**Allegato 2 - Comunicazione annuale produzione rifiuti e raccolta differenziata**

Il sottoscritto (Nome e Cognome, data e luogo di nascita, residenza), legale rappresentante del Comune di \_\_\_\_\_, facente parte dell'ARO \_\_\_\_ della Provincia di \_\_\_\_\_, nella consapevolezza che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, attesta che per il periodo 1 settembre 201\_ - 31 agosto 201\_ il Comune ha prodotto le seguenti quantità di rifiuti ed hanno raggiunto la seguente % di raccolta differenziata.

A	Rifiuti complessivamente prodotti*	Kg
B	Rifiuti da computare nella raccolta differenziata**	Kg
B1	Imballaggi	Kg
B2	Frazione organica umida	Kg
B3	Carta e cartone	Kg
B4	RAEE - Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di origine domestica	Kg
B5	Ingombranti avviati a recupero	Kg
B6	Raccolta selettiva (pile, farmaci scaduti, contenitori T/F, inchiostri, vernici, olii, altri rifiuti urbani pericolosi)	Kg
B7	Altri rifiuti	Kg
B8	Rifiuti da C&D (rifiuti derivanti da costruzione e demolizione in ambito domestico)	Kg
C	Rifiuti urbani indifferenziati prodotti ***	Kg
C1	Rifiuti urbani indifferenziati	Kg
C2	Residui della pulizia stradale se avviati a smaltimento	Kg
C3	Altri rifiuti urbani indifferenziati non specificati altrimenti	Kg
C4	Ingombranti a smaltimento	Kg
RD	Raccolta differenziata	% RD = B/A*100

\* A= B+C

\*\* B = B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8

\*\*\* C = C1+C2+C3+C4

Si allegano alla presente le certificazioni rilasciate dai gestori degli impianti destinatari di tutte le rispettive frazioni merceologiche di rifiuti.

Data e firma

**L'ASSESSORE**  
dr. domenico santorsola